

sognerebbe riuscire a reggere il paragone per poter definire questa una grande riforma indipendentemente dalle difficoltà.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Meloni. Colleghi, per cortesia!

GIOVANNI MELONI. A me sembra che in questa situazione possiamo osservare, proprio a partire dall'articolo 66, come vi sia uno squilibrio generale tra l'elezione diretta, che è stata testé votata, e il tipo di poteri che vengono attribuiti al Capo dello Stato. Da questo punto di vista non voglio affatto sostenere che bisogna attribuirgli più poteri, voglio sottolineare il grande pericolo che esiste nel fatto che ci troveremo di fronte ad un Capo dello Stato eletto direttamente, che avrà una serie di poteri, abbastanza limitati rispetto all'evento dell'elezione popolare, e che essendo stato eletto sulla base di un programma politico tenderà, in base alla propria legittimazione popolare, ad estendere i propri poteri e a debordare dalle regole costituzionali.

Non mi convince la tesi che è stata sostenuta, per la quale il fatto che le regole costituzionali siano quelle rappresenterebbe garanzia sufficiente per impedire che questo « debordamento » avvenga; sono invece convinto che si troveranno a confliggere tra loro due principi, quello dell'elezione diretta e quello della gestione del potere sulla base di un principio di delega. Il conflitto tra questi due poteri vedrà una delle due parti, cioè quella che è stata direttamente eletta, in una posizione di supremazia, di vantaggio, rispetto alla quale potrà essere depresso il potere del Governo e del Parlamento.

Credo che in una situazione di questo genere dobbiamo stare estremamente attenti a far sì che il Capo dello Stato abbia esclusivamente poteri di garanzia, di mero controllo e nessun altro; se facessimo diversamente, questo conflitto porterebbe inevitabilmente a ciò che noi temiamo e denunciavamo ormai da tempo, cioè al fatto che potrebbe instaurarsi in questo paese un regime di carattere autoritario.

Non devo ricordare ai colleghi, che lo sanno perfettamente, come proprio l'esempio delle vicende che si sono verificate tra le due guerre, in particolare in Germania, porti ad avere paura dei poteri del Presidente. Le vicende della Repubblica di Weimar sono ben conosciute e ricordo ai colleghi che la possibilità stessa di avvio del regime nazista avvenne proprio in ordine all'applicazione di uno dei poteri più pregnanti del Presidente della Repubblica di Weimar: la possibilità di avvalersi di poteri assoluti in caso di emergenza. Occorre quindi ricordare come nell'ipotesi di conflitto il Presidente possa giocare un ruolo che può essere determinante per la storia del paese.

Per ciò che riguarda gli aspetti particolari degli emendamenti presentati da noi e dagli altri colleghi, interverremo puntualmente su ciascuno di essi. Ciò che mi premeva mettere in evidenza è che esiste uno squilibrio totale tra la scelta che si è fatta dell'elezione diretta del Presidente, la sua natura ed il suo contenuto culturale e quindi anche politico, l'insieme di poteri di cui all'articolo 66 e l'ipotesi di scontro che potrà verificarsi tra questi poteri e quelli che saranno gestiti dal Governo e dal Parlamento in relazione al fatto che essi conservano la loro natura delegata (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 66 costituisce uno snodo rilevante nell'affrontare la definizione delle caratteristiche del Presidente della Repubblica quando si individuano i suoi poteri.

È abbastanza evidente che in quest'aula si confrontano concezioni diverse.

PRESIDENTE. Onorevole Meloni, quando parlava lei ho chiesto il silenzio...

ROBERTO VILLETTI. C'è chi sostiene un presidenzialismo vicino alla realtà nor-

damericana e chi, come i deputati socialisti ed altri, sostiene il semipresidenzialismo prossimo alla realtà francese.

Noi abbiamo presentato gli emendamenti Crema 66.21 e 66.22 in cui si cerca di cogliere l'aspetto che noi consideriamo più rilevante, il fatto che il Presidente della Repubblica possa presiedere il Consiglio dei ministri; nel primo emendamento questa ipotesi viene indicata tassativamente, nel secondo come facoltà.

Altri emendamenti sono stati presentati alla Camera su questo argomento, a firma dei colleghi Mancina, Taradash, Pisanu, Spini, Selva, Li Calzi, D'Amico, Calderisi, Masi, Carmelo Carrara, ed il Presidente della Camera ha stabilito, penso giustamente, di porre in votazione il principio ad essi comune, ossia che il Presidente della Repubblica possa presiedere il Consiglio dei ministri. Credo quindi che la Camera si trovi di fronte ad una scelta di orientamento molto rilevante.

Poc'anzi, il presidente della bicamerale ha esposto in ordine al presidenzialismo un'argomentazione molto chiara, anche se io non la condivido, cioè che l'elezione del Presidente della Repubblica a scrutinio diretto dà al Capo dello Stato più capacità di garanzia, ma che il problema della stabilità di Governo deve essere risolto per altre vie. Il giudizio mio, e di quanti condividono una concezione semipresidenzialista, è che la questione della stabilità di Governo debba essere risolta anche attraverso altre vie, ma comunque attraverso la funzione del Presidente della Repubblica. Si tratta cioè di distinguere la nostra visione da quella di un Presidente eletto di pura garanzia, sul modello austriaco o portoghese.

Ecco quindi la questione di merito su cui richiamiamo l'attenzione. Il nostro approccio e la nostra visione sono laici. Lo dico anche ai colleghi di rifondazione comunista, che hanno evocato pericoli di involuzioni autoritarie, le quali secondo me si collocano sempre in un contesto storico, sociale e politico, e non possono verificarsi all'improvviso. Siamo convinti che in Italia un semipresidenzialismo in-

sieme ad un forte federalismo potrebbe determinare un'evoluzione del nostro paese molto significativa.

Occorre tener presente che il semipresidenzialismo ha questo vantaggio: se la maggioranza di Governo e la maggioranza presidenziale coincidono, si ha un presidenzialismo forte; se non coincidono, si ha un presidenzialismo molto debole e, di fatto, un sistema fortemente incardinato sul Parlamento.

Quindi, gli elettori hanno anche una flessibilità nella scelta del modello costituzionale che deve reggere il paese durante la legislatura e nel periodo in cui è eletto il Presidente.

Riteniamo dunque di esprimere un giudizio molto preciso e netto su questo principio: siamo favorevoli ad un Presidente della Repubblica che abbia il potere di presiedere il Consiglio dei ministri, quindi voteremo a favore del principio comune individuato da una serie di emendamenti tra cui anche due del nostro collega di gruppo Crema, secondo i quali il Presidente della Repubblica presiede o può presiedere il Consiglio dei ministri. Ho detto questo in sede di discussione generale perché ritengo che l'argomento coinvolga la concezione della Repubblica.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

**ELIO VELTRI.** Signor Presidente, colleghi, anch'io intervengo perché ho sottoscritto due emendamenti: uno prevede la facoltà del Presidente della Repubblica di presiedere il Consiglio dei ministri e l'altro ne prevede i poteri di nomina e di revoca del Primo ministro.

Nella discussione dei due articoli che abbiamo approvato tutti i colleghi intervenuti, sia quelli favorevoli all'elezione diretta del Capo dello Stato, sia quelli ad essa contrari, hanno messo in evidenza come l'elezione diretta che preveda solo compiti e funzioni di garanzia sia in contraddizione con se stessa.

Questa è la ragione per la quale, tenendo conto della nostra situazione e della necessità di adattare al meglio alla

situazione italiana il semipresidenzialismo alla francese con una legge elettorale a doppio turno di collegio, abbiamo previsto alcuni compiti di governo. Il primo consiste, appunto, nella facoltà di presiedere il Consiglio dei ministri, l'altro nella nomina e nella revoca del Primo ministro.

Il potere di nomina e di revoca del Primo ministro, d'altronde, si rende necessario perché, qualora si limitasse alla sola nomina e dovesse essere approvata una legge elettorale a doppio turno di coalizione, non vi sarebbe più alcuna differenza tra il ruolo del Presidente della Repubblica e quello del Primo ministro e noi combineremmo un pasticcio enorme, perché si realizzerebbe una sovrapposizione di poteri e di compiti ed un conflitto continuo.

Per queste ragioni sono favorevole sia alla possibilità — si badi: possibilità e non obbligatorietà — che il Presidente della Repubblica presieda il Consiglio dei ministri sia al potere dello stesso di nominare e revocare il Primo ministro.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Urbani. Ne ha facoltà.

**GIULIANO URBANI.** Presidente, con l'articolo in discussione entriamo nella problematica dei poteri del Presidente della Repubblica dopo aver discusso ed approvato il principio dell'elezione diretta.

Il relatore Salvi, nel replicare ai vari interventi nell'ambito della discussione generale, ha sostenuto una tesi che a me sembra un po' azzardata, cioè che i sistemi presidenziali escludano che i Presidenti della Repubblica eletti direttamente non godano mai di poteri di Governo. Credo che questa tesi possa essere discussa partendo proprio dal concetto di « poteri di Governo ». Ma, al di là della sua affermazione, ritengo che noi dovremmo fare uno sforzo di definizione sulla logica della presenza o meno di poteri per quanto riguarda questa figura istituzionale.

Pochi minuti fa il presidente della Commissione bicamerale, rispondendo in particolare all'onorevole Diliberto, ha so-

stenuto una tesi che io condivido: l'elezione diretta del Capo dello Stato rappresenta per la nostra democrazia un passo avanti. Mi chiedo: « avanti » in quale direzione? È un altro modo di porre lo stesso problema, perché parlare di passo avanti può voler dire solo due cose: un passo avanti verso una maggiore responsabilizzazione politica, in particolare di quest'organo, ma più in generale con la presenza di organi come un Capo dello Stato eletto direttamente; oppure l'esistenza di una qualche forma di contrappeso alla tradizionale democrazia parlamentare dalla quale proveniamo, cioè in altri termini al Governo parlamentare puro.

Credo che questo secondo punto vada approfondito, perché — a differenza di quello che forse pensa il collega Salvi — ritengo che i sistemi semipresidenziali, cioè in altri termini la fuoriuscita dai Governi parlamentari puri, si verifichino proprio nel momento in cui si costituiscono organi che godono di qualche forma di poteri che hanno rilevanza nel Governo (inteso come organo esecutivo) del paese: nella fattispecie mi riferisco al Presidente della Repubblica eletto direttamente. In proposito noi entriamo nella grande classe dei sistemi misti, che non a caso sono definiti semipresidenziali e potrebbero essere ugualmente definiti semiparlamentari. Infatti alcuni poteri, affidati nella fattispecie al Capo dello Stato, risultano rilevanti per la vita — e si potrebbe dire addirittura anche per la morte — dei Governi parlamentari.

Credo che l'ampliamento dei poteri — così come già richiesto dal mio gruppo — si muova in questa direzione. In altri termini si cerca di rispondere alla seguente domanda: ampliare i poteri del Capo dello Stato rispetto al Governo parlamentare serve o no? Io credo sia praticamente indispensabile nel nostro paese, perché conosciamo quello che poteva dare un Governo parlamentare puro. Abbiamo bisogno di istituti che rendano i Governi più stabili, più continuativi ed in particolare non definiti nel loro funzionamento esclusivamente dal rapporto par-

lamentare. È la ragione per la quale il mio gruppo voterà a favore di questo principio.

Aggiungo che l'ampliamento di questi poteri corrisponde non soltanto ad una logica di buon funzionamento del sistema, ma anche ad una logica (come in parte avevo premesso) di maggiore responsabilizzazione dello stesso organo Capo dello Stato eletto direttamente. Per dirla in termini semplici, quanto più i poteri sono certi, chiari e definiti, tanto più alta è la possibilità di limitarli e quindi di rendere questo organo interamente responsabile rispetto al paese, al sistema politico e, naturalmente, anche al Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 66.

CESARE SALVI, *Relatore sulla forma di governo e sulle pubbliche amministrazioni*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti soppressivi Nardini 66.20, Cento 66.50 e Malavenda 66.51, nonché sugli emendamenti interamente sostitutivi, dall'emendamento Giovanardi 66.72 all'emendamento Malavenda 66.74, per le motivazioni che, per quanto riguarda gli aspetti più rilevanti, motiverò in relazione ai successivi emendamenti concernenti singoli punti dell'articolo.

Per quanto riguarda l'insieme degli emendamenti da Mancina 66.104 a Spini 66.57, che sono stati ricondotti al principio comune della presidenza del Consiglio dei ministri da parte del Presidente della Repubblica, il parere è contrario, e ne indicherò le motivazioni. Con riferimento agli emendamenti Mancina 66.104, Taradash 66.44 e Pisanu 66.30, il parere è contrario perché la presidenza del Consiglio dei ministri da parte del Presidente della Repubblica rischierebbe di introdurre quell'elemento di confusione tra funzione di Governo e funzione di Presidente della Repubblica che nella proposta della Commissione si cerca di evitare. Con riferimento agli emendamenti Mancina

66.52 e Spini 66.57, l'esigenza, in essi indicata, che su determinate materie o in determinate circostanze il Presidente della Repubblica possa presiedere il Consiglio dei ministri, a mio avviso può essere accolta, con riferimento a quanto sto per dire in ordine alla lettera *a*) dell'articolo 66...

PRESIDENTE. Scusi, senatore Salvi, non so se ho capito bene: il parere sarebbe quindi favorevole sull'emendamento Spini 66.57?

CESARE SALVI, *Relatore sulla forma di governo e sulle pubbliche amministrazioni*. No, Presidente: se non ho inteso male, lei proporrebbe che l'emendamento Spini 66.57 sia considerato come rientrante nel principio comune. Il mio parere è invece contrario sulla votazione unificata sul principio comune, in quanto la motivazione del parere contrario sui due blocchi di emendamenti è diversa: mi riferisco, comunque, soltanto alla motivazione, ma il parere sugli emendamenti è in ogni caso negativo.

PRESIDENTE. Sta bene, senatore Salvi.

CESARE SALVI, *Relatore sulla forma di governo e sulle pubbliche amministrazioni*. Il parere è altresì contrario sull'emendamento Masi 66.53, perché sopprime alcuni rilevanti poteri ed attribuzioni del Presidente della Repubblica.

Chiedo, signor Presidente, l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti alla lettera *a*) dell'articolo 66, dall'emendamento Zeller 66.54 all'emendamento Li Calzi 66.69.

Ritengo invece che gli emendamenti D'Amico 66.65, Calderisi 66.67 e Masi 66.23 vadano ricondotti al principio comune di cui si è parlato in precedenza.

Il parere è contrario su tutti gli emendamenti concernenti la lettera *b*) e ne esprimerò brevemente le motivazioni. In alcuni di questi emendamenti si propone di attribuire al Presidente della Repubblica il potere di revoca del Primo mini-

stro, senza alcuna delimitazione e previsione di criteri informativi di tale potere: il parere è contrario perché un potere di revoca del Primo ministro senza alcuna previsione che lo delimiti metterebbe il Governo nella disponibilità del Presidente della Repubblica. In questo sistema, invece, il criterio fondamentale è che il Primo ministro ed il Governo rispondono al Parlamento. Del resto, neppure la Costituzione francese prevede il potere di revoca del Primo ministro da parte del Presidente della Repubblica.

Alcuni emendamenti modificano in vario modo, sopprimendolo, rendendolo più vago o più stringente, il criterio secondo il quale, in base alla lettera *b*) dell'articolo 66 del testo, il Presidente della Repubblica deve attenersi nell'individuazione della persona da nominare Primo ministro. Sono contrario a questi emendamenti perché ritengo che la formula che è stata adottata « tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati » è sufficientemente precisa, nel senso di stabilire che il Presidente della Repubblica non può imporre al Parlamento e alla Camera dei deputati un Primo ministro diverso da quello che risulti espressivo della maggioranza che si è formata in Parlamento, sulla base del consenso dei cittadini, ed al tempo stesso è elastico, al fine di consentire (nelle ipotesi in cui dovesse essere dubbio il giudizio espresso dal corpo elettorale, oppure in cui vicende concernenti la sussistenza del Governo si verificassero nel corso della legislatura) un potere discrezionale di valutazione da parte del Presidente della Repubblica.

Bisogna ricordare, infatti, che, questa norma non si applica soltanto per la nomina del Primo ministro immediatamente dopo l'elezione della Camera dei deputati, ma per l'intera durata della legislatura. Il Presidente della Repubblica, in base a questa norma, è pertanto garante del rispetto della volontà espressa dagli elettori, ma questa garanzia è evidentemente affidata alla sua prudente e discrezionale valutazione; non vi è quindi alcun automatismo, ma nemmeno una piena libertà di scelta. La formula pro-

posta mi pare pertanto persuasiva, per cui sono contrario alle proposte emendative relative alla lettera *b*).

Sono altresì contrario alle proposte emendative riferite alla lettera *c*): con essa si introduce il principio per il quale la formazione del Governo avviene su proposta del Primo ministro; questa norma contiene altresì un'importante innovazione rispetto al nostro sistema: la possibilità di revoca dei ministri da parte del Primo ministro, che propone il relativo provvedimento di nomina così come quello di revoca al Presidente della Repubblica. Sono pertanto contrario agli emendamenti che propongono di modificare la lettera *c*), per la ragione che ho detto: la proposta del Primo ministro nella nomina dei membri del Governo e la novità consistente nella possibilità di revoca dei ministri da parte del Primo ministro.

Sono altresì contrario agli emendamenti soppressivi della lettera *d*): vorrei ricordare che essa consente, nella logica che si è cercato di seguire nella predisposizione di questo testo (formalizzare, proceduralizzare, regolamentare con norme costituzionali tutti i possibili e prevedibili aspetti concernenti la vita del sistema politico nei suoi vertici apicali), prevede espressamente, fra i poteri del Presidente della Repubblica, quello di chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia. Sappiamo che questa possibilità è contemplata dalla prassi, che in vario modo formula e definisce questa evenienza: tuttavia, proprio per venire incontro alle osservazioni da più parti avanzate, secondo le quali è bene precisare e delimitare tutti i passaggi costituzionali rilevanti, si ritiene di formalizzare questo percorso.

Il Presidente della Repubblica che ritenga vi siano dubbi sulla sussistenza del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, o che la maggioranza parlamentare sia venuta meno, o che per le più diverse ragioni sia necessario verificare in Parlamento la qualità dell'azione di Governo, ha il potere di farlo; il che implica il dovere del Primo ministro di presentarsi

alla Camera dei deputati. Tuttavia, la verifica del rapporto fiduciario, quindi la votazione sulla esistenza o meno del rapporto fiduciario, ovviamente è del Parlamento. Per questa ragione, il giudizio definitivo circa la permanenza in vita del Governo viene rimesso al Parlamento.

Vorrei sottolineare questo secondo aspetto in particolare al collega Fontan, che segue con grande attenzione questi passaggi, perché le preoccupazioni che sono emerse circa il fatto che con la previsione di questo potere si possa mettere il Governo eccessivamente nella disponibilità del Presidente della Repubblica sono superate dalla esplicita previsione normativa per la quale è poi il Parlamento a pronunciarsi. È evidente quindi che qualora ci fosse un esercizio arbitrario o ingiustificato di questo potere e tale si traducesse nel voto parlamentare, l'atto arbitrario o ingiustificato o contrastante rispetto agli orientamenti prevalenti in Parlamento riceverebbe una evidente sanzione politica dal voto della Camera dei deputati. Questa circostanza svolge di per sé, comunque, una funzione preventiva rispetto a possibili abusi di tale potere. Lo dico in particolare ai colleghi che hanno presentato emendamenti in questa direzione e in particolare, se non sbaglio, i colleghi Mattarella e Paissan.

Il parere è contrario agli altri emendamenti concernenti le successive lettere dell'articolo 66, nelle quali si cerca di individuare con la maggiore precisione possibile il rapporto fra Presidente della Repubblica, Governo e Parlamento; mi riferisco alle lettere *e)*, *f)* e *g)*, che concernono l'attività avente contenuto normativo.

Si è espressa qualche preoccupazione con riferimento alla lettera *e)* — che peraltro prevede un potere già previsto dalla Costituzione vigente — nel senso che questo potere autorizzatorio possa paralizzare l'iniziativa legislativa del Governo nell'ipotesi di contrasto fra il Governo medesimo e il Presidente della Repubblica. Vorrei però segnalare in primo luogo che, come ho già detto in sede di parere sugli emendamenti all'articolo 65,

questi poteri presidenziali non si devono intendere arbitrari e discrezionali, ma collegati alla configurazione complessiva della figura del Presidente della Repubblica nel sistema e quindi in particolare alle attribuzioni previste in via generale dall'articolo 65. In secondo luogo, con argomento analogo a quello già usato con riferimento alla lettera *d)*, è del tutto evidente che qualora il Presidente della Repubblica volesse usare il potere previsto dalla lettera *e)*, di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo in modo arbitrario, o per impedire al Governo di attuare il suo programma, sarebbe ben facile al Governo medesimo affidare ai parlamentari della maggioranza il compito di presentare il disegno di legge e l'arbitrario conflitto si risolverebbe pertanto in uno smacco per il Presidente della Repubblica. Questa constatazione, anche in questo caso, serve a indicare la funzione anche preventiva di questa possibilità: è evidente che è difficile aprire un conflitto, un braccio di ferro, per il quale è fin troppo facile la possibile via di soluzione da parte del Governo.

La lettera *f)* prevede il meccanismo della promulgazione delle leggi, della possibilità di messaggio motivato e della nuova approvazione della legge da parte delle Camere, secondo un equilibrio corrispondente a quello previsto dalla Costituzione vigente.

La lettera *g)*, che contiene un elemento di novità, regola, in modo analogo a quello che si prevede per la legge con riferimento al Parlamento, il potere di emanazione dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti del Governo da parte del Presidente della Repubblica. Si prevede cioè che, come per quanto riguarda la promulgazione delle leggi ci sia la possibilità di chiedere il riesame della legge deliberata dal Parlamento, così il Presidente della Repubblica possa chiedere il riesame dell'atto normativo emanato dal Governo. Ma anche in questo caso, se la nuova delibera del Governo è conforme alla precedente, c'è l'obbligo di emanazione.

Per quanto riguarda la lettera *i*), l'indizione del referendum popolare, a differenza di quanto previsto nella Costituzione francese, non è un'iniziativa propria del Presidente della Repubblica. In altre parole, il potere di indizione del referendum popolare di cui alla lettera *i*) si riferisce ai casi previsti nella Costituzione e nel testo della bicamerale non c'è un potere di iniziativa referendario (come si potrà vedere nell'esame della parte concernente le fonti normative) in capo al Presidente della Repubblica.

La lettera *i*) corrisponde, come funzione, alla lettera *h*) del testo precedente e pertanto il parere è contrario sugli emendamenti concernenti questo punto.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti concernenti la lettera *l*), che in vario modo modificano la norma concernente il potere di inviare messaggi alle Camere. In particolare, vorrei segnalare ai colleghi che hanno presentato emendamenti in cui si chiede una sorta di dovere del Parlamento di discutere il messaggio presidenziale, che non necessariamente questo dovere comporterebbe un aumento di prestigio o di peso del Presidente della Repubblica e che, invece, potrebbe determinare conseguenze di tipo diverso. Conviene pertanto lasciare nel testo costituzionale l'elasticità che del resto già caratterizza il testo attuale.

Per quanto riguarda la lettera *o*), la formula prevista dal testo sottoposto al vostro esame affronta la questione delle nomine e stabilisce che, all'interno delle nomine affidate al Presidente della Repubblica, se sono previste da Costituzione, sono presidenziali in senso proprio, cioè appartengono al Presidente della Repubblica in quanto tale; se sono previste dalla legge, quest'ultima dovrà indicare i casi nei quali la nomina avviene su proposta del Governo. Quando avviene su proposta del Governo, il controllo del Presidente della Repubblica è puramente di regolarità formale. Questa norma va pertanto coordinata con la nuova disciplina della controfirma di cui al primo comma del-

l'articolo 71. Per tale ragione sono contrario agli emendamenti formulati anche con riferimento a questa lettera.

Infine, Presidente, chiederei l'accantonamento dell'emendamento Li Calzi 66.120 e della lettera *q*) dell'emendamento Pivetti 66.140 in quanto affrontano il tema della Presidenza del Consiglio superiore della magistratura. Il testo sottoposto all'esame della Camera prevede effettivamente quanto già contenuto in questi emendamenti, ossia che la Presidenza del Consiglio superiore della magistratura è affidata al Presidente della Repubblica; credo tuttavia che sia più congruo valutare la volontà parlamentare in questo campo nel momento in cui si affronterà l'esame di quella norma.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Duilio 66.03, che prevede l'istituzione di un Consiglio nazionale economico e sociale, ne propongo l'accantonamento in modo da esaminare questa proposta emendativa accanto alla norma che concerne il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Per quanto riguarda i successivi articoli aggiuntivi D'Amico 66.01, Calderisi 66.02 e Ranieri 66.05, ne propongo l'accantonamento perché concernono la stessa materia di cui alla lettera *a*) dell'articolo 66, al fine di affrontarli congiuntamente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Nardini 66.20, Cento 66.50 e Malavenda 66.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancina. Ne ha facoltà.

CLAUDIA MANCINA. Signor Presidente, a differenza di altri colleghi con i quali pur condivido l'opzione semipresidenzialista, non credo sia nostro compito riprodurre tal quale il semipresidenzialismo francese. L'idea che vi sia da una parte ...

PRESIDENTE. Mi scusi una precisazione, onorevole Mancina. Se lei adesso intende intervenire sui tre emendamenti soppressivi può farlo ...

CLAUDIA MANCINA. Sto intervenendo sui miei due emendamenti.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma allora lo farà quando sarà il momento. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Nardini 66.20, Cento 66.50 e Malavenda 66.51, non accettati dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	423
<i>Votanti</i> .....	422
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	212
<i>Hanno votato sì</i> .....	43
<i>Hanno votato no</i> .	379).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Giovanardi 66.72, Buttiglione 66.71 e Martino 66.75.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

PAOLO BECCHETTI. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento Martino 66.75, di cui sono cofirmatario, ma sarò davvero estremamente sintetico.

Poniamo in correlazione questo emendamento, che attiene ai poteri del Presidente della Repubblica, con il contesto complessivo degli emendamenti da noi presentati, tra i quali quello che è stato respinto in occasione dell'approvazione dell'articolo 64. Anzitutto, siamo favorevoli all'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Repubblica, in quanto sia munito di poteri reali, veri, in qualche maniera incisivi, in quanto sia guida non solo politica e di garanzia, ma anche guida politica del Governo. Quindi, il nostro emendamento ha questo scopo nel contesto complessivo in cui si colloca. A tali requisiti non ci sembra che risponda il testo proposto dalla Commis-

sione bicamerale, ma che lo faccia meglio l'emendamento Martino 66.75, ragion per cui ne raccomandiamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Giovanardi 66.72, Buttiglione 66.71 e Martino 66.75., non accettati dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	439
<i>Votanti</i> .....	421
<i>Astenuti</i> .....	18
<i>Maggioranza</i> .....	211
<i>Hanno votato sì</i> .....	46
<i>Hanno votato no</i> .	375).

Constato l'assenza dell'onorevole Malavenda presentatrice degli emendamenti 66.1, 66.2, 66.3 e 66.4: si intende che non insista per la votazione.

CLAUDIA MANCINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLAUDIA MANCINA. Come dicevo poco fa, signor Presidente, non ritengo sia nostro compito riprodurre il semipresidenzialismo francese così com'è e non condivido neanche l'idea che vi sia, da una parte, un modello autentico, buono e unico, che sarebbe appunto quello francese, e, dall'altra, un modello falso in cui il Presidente abbia soltanto poteri di garanzia. Questa idea mi pare semplificatrice rispetto alla varietà di modelli presenti in Europa: l'Austria non è il Portogallo e nemmeno la Polonia. Quindi, condivido la necessità di trovare un modello adeguato alla situazione italiana.

In questo senso apprezzo la proposta definita dal testo della Commissione, come già ho avuto modo di dire nella discussione generale, e non credo che si tratti di

una soluzione pasticciata. Tuttavia, vorrei dire al relatore Salvi che non considero la facoltà di presiedere il Consiglio dei ministri da parte del Presidente della Repubblica come un elemento di confusione tra i poteri del Presidente e quelli del Primo ministro. Al contrario, mi sembrerebbe una possibilità di raccordo e di trasparenza anche rispetto ad eventuali conflitti.

Ciò detto, in considerazione delle argomentazioni del relatore, dichiaro di ritirare i miei emendamenti 66.104 e 66.52.

**PRESIDENTE.** Presumo che la sua intenzione sia condivisa dai colleghi cofirmatari.

Gli emendamenti Taradash 66.44, Pisanu 66.30, Spini 66.57, Pisanu 66.60, Crema 66.21, Taradash 66.58, Crema 66.22, D'Amico 66.65, Calderisi 66.67, Masi 66.23 e Carmelo Carrara 66.95 sono tutti volti a prevedere, con differenti formulazioni e limitazioni, che il Presidente della Repubblica presieda, o possa presiedere (eventualmente quando si tratti di determinate materie) il Consiglio dei ministri.

Sarà pertanto posto in votazione preliminarmente tale principio comune, avvertendo che, in caso di eventuale reiezione, si intenderanno respinti tutti gli emendamenti sopra indicati, mentre, in caso di approvazione, si procederà alla votazione di ciascuno di essi, al fine di definire esattamente i poteri del Presidente della Repubblica, salve le eventuali preclusioni.

Senatore Salvi, rispetto al testo dello *speech* di cui lei è in possesso non ho indicato gli emendamenti Selva 66.62 e Li Calzi 66.69: se non ho capito male, non dovrebbero rientrare nel principio comune in base a quanto lei ci ha detto.

**CESARE SALVI, Relatore sulla forma di governo e sulle pubbliche amministrazioni.** Esatto, Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Passiamo pertanto alla votazione del principio comune contenuto negli emen-

damenti Taradash 66.44, Pisanu 66.30, Spini 66.57, Pisanu 66.60, Crema 66.21, Taradash 66.58, Crema 66.22, D'Amico 66.65, Calderisi 66.67, Masi 66.23 e Carmelo Carrara 66.95.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Occhetto. Ne ha facoltà.

**ACHILLE OCCHETTO.** Dal momento che ritengo che, se non si danno adeguati poteri al Presidente della Repubblica (ha perfettamente ragione Taradash, con la lucidissima argomentazione che ha esposto oggi), tanto valeva seguire un'altra ipotesi istituzionale, che d'altro canto era quella che preferivo, cioè l'elezione diretta del *premier*, ritengo assurdo continuare, attraverso mediazioni pasticciate, ad impedire un disegno organico che possa essere rispettato da tutti e non invece apparire, qual è, soltanto come una lottizzazione delle idee.

Siccome avrei votato gli emendamenti dell'onorevole Mancina, che sono stati ritirati, trasferirò il mio voto favorevole sugli emendamenti dell'onorevole Taradash.

**PRESIDENTE.** Onorevole Targetti, mi sembra che lei insista per la votazione dell'emendamento Mancina 66.52, ritirato dalla presentatrice e di cui lei è cofirmatario; pertanto anche tale emendamento sarà considerato nella votazione del principio comune indicato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rebuffa. Ne ha facoltà.

**GIORGIO REBUFFA.** Vorrei invitare i colleghi a riflettere su un'operazione che stiamo compiendo e che è stata indicata molto chiaramente nell'intervento dell'onorevole Occhetto. Vorrei chiamare questa operazione « *bricolage* istituzionale »: noi prendiamo dei pezzettini di formulazioni costituzionali, li accostiamo secondo le esigenze, le sensibilità, i tic di quella forza politica o di quel leader per poi costruire un documento costituzionale.

Per quanto riguarda la possibilità per il Capo dello Stato di presiedere il Con-

siglio dei ministri, vorrei rilevare tre cose. La prima: l'onorevole D'Alema ha detto oggi con estrema sincerità — e questo va apprezzato — che non siamo di fronte a un sistema presidenziale. Bene, non so come chiamarlo perché ormai la lista delle nuove definizioni è esaurita. Non possiamo chiamarlo presidenziale né semipresidenziale; possiamo provare a chiamarlo « cripto », « para », « post » presidenziale: pseudo-presidenziale è un po' valutativo.

L'importante è che di fronte alla sincerità dell'onorevole D'Alema sia consentito anche a noi cercare con senso di responsabilità di evitare il *bricolage* istituzionale al fine di migliorare le cose per quanto possibile.

Il compito affidato al Presidente della Repubblica di presiedere il Consiglio dei ministri è stato argomentato in un modo rispetto al quale non saprei fare di meglio dal senatore Salvi nella relazione che accompagna i testi della bicamerale, quando egli ha spiegato che l'articolo 66 individua i poteri del Presidente della Repubblica fra cui la presidenza di un organo costituzionale (che è il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa) di cui, secondo la logica del sistema, saranno chiamati a far parte il Primo ministro, i ministri degli esteri, dell'interno, della difesa, del tesoro, oltre ad altri soggetti che saranno definiti dalla legge.

Il Presidente della Repubblica diventa cioè il vertice del Consiglio di gabinetto, se posso chiamarlo così. Per quale ragione allora eleggiamo un Presidente della Repubblica e non gli diamo il potere di presiedere il Consiglio dei ministri?

Non riesco ancora a capire perché vi siano tante resistenze, dal momento che presiedere il Consiglio dei ministri non è una sorta di orco terribile. Se il sistema dei partiti, se la coalizione sarà tanto forte, il Presidente della Repubblica si troverà di fronte ad una coalizione che gli farà vedere i « sorci verdi »; purtroppo si dice così, senatore Pieroni.

MAURIZIO PIERONI. È un onore.

GIORGIO REBUFFA. Ci troviamo di fronte ad un problema, che è stato omesso nell'intervento pur pregevole del senatore Salvi, un problema che continuo a pensare non si voglia affrontare: quello del collegamento fra la legittimazione elettorale e la responsabilità politica. Solo attribuendo al Presidente della Repubblica il potere di presiedere il Consiglio dei ministri ci avvicineremo a quella unità fra legittimazione elettorale e responsabilità politica, che a me continua a sembrare il punto centrale e che rimane carente nel funzionamento delle nostre istituzioni politiche.

Per tali ragioni voteremo a favore del principio contenuto in questo gruppo di emendamenti (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bicocchi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BICOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi della componente del patto Segni-liberali per l'UDR voteremo a favore di questi emendamenti, perché riguardano un passaggio determinante. Noi siamo presidenzialisti e l'abbiamo ribadito più volte, ma comprendiamo che anche il presidenzialismo potrebbe essere importante nelle decisioni da assumere. Tuttavia, come diceva il collega Rebuffa, lo pseudopresidenzialismo è un'altra cosa.

Mi permetto di fare presente all'Assemblea che, per il modo in cui è stato formulato questo voto sui principi, non si decide soltanto che il Presidente della Repubblica non presiederà sempre il Consiglio dei ministri, perché un voto contrario su tale principio comporterà che il Presidente del Consiglio non presiederà mai il Consiglio dei ministri. Di conseguenza, si determinerà una separazione netta ed assoluta in tutte le materie, anche in politica estera ed in materia di difesa. Quindi, si avrà una distinzione totale tra la Presidenza della Repubblica ed ogni funzione di governo. Mi sembra, questa, una decisione estremamente im-

pegnativa. Forse si sarebbe dovuta effettuare una divisione distinguendo tra la possibilità per il Presidente della Repubblica di presiedere il Consiglio dei ministri tutte le volte che vuole e la possibilità di presiederlo quando siano in discussione determinate materie.

Comunque sia, il principio che è al nostro esame ricomprende le varie formulazioni, quindi da un voto negativo si desumerebbe inevitabilmente che la volontà della maggioranza — e mi rivolgo anche al gruppo di alleanza nazionale — è volta a far sì che il Presidente della Repubblica non possa occuparsi in alcun modo di questioni di Governo, meno ancora di oggi. Infatti, al momento può fare qualcosa, almeno dal punto di vista sostanziale.

Per tali ragioni, voteremo a favore di tale principio, perché un voto negativo sarebbe davvero clamoroso per quanto attiene al senso di quanto stiamo decidendo nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questi emendamenti siamo arrivati ad un passaggio politicamente delicato, perché essi sono sostenuti in un modo che definirei quasi « feroce » dal partito di forza Italia e in maniera un po' meno « feroce » da alleanza nazionale.

MARCO BOATO. Feroce ?

ROLANDO FONTAN. La lega giustamente concorrerà a respingere tali emendamenti ed a bocciare in tal modo la tanto conclamata posizione presidenzialista di forza Italia.

MARCO BOATO. L'avete fatta prevalere voi in Comitato !

ROLANDO FONTAN. Non stiamo discutendo, come qualcuno ha sostenuto, dell'ampliamento o meno dei poteri,

perché il punto è un altro: se verranno approvati questi emendamenti, non passerà un sistema semipresidenziale ma un sistema presidenziale, che è ben altra cosa.

L'Assemblea ha approvato poco fa l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, quindi si è pronunciata a favore di un falso presidenzialismo. Penso allora che abbia ragione Rebuffa nel sostenere che ci si sta avviando verso una sorta di *collage*, verso un presidenzialismo all'italiana. Questo ci conforta, perché le leggi all'italiana prima o poi si ingarbugliano.

Ebbene, noi voteremo contro, perché reputiamo una simile soluzione un ingarbugliamento istituzionale ed in prospettiva un ingarbugliamento di carattere politico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Presidente, colleghi, credo che questa votazione, dopo aver affermato a larghissima maggioranza il principio dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini, riguardi a questo punto il principio più importante e più dirimente.

Nell'annunciare il voto contrario, unanime in questo caso, dei deputati verdi, vorrei soffermarmi brevissimamente sul significato di questo voto.

Considero del tutto legittima la richiesta che viene avanzata con questi emendamenti. Non capisco l'aggressività che ci vede Fontan, il quale ha votato per tutto questo il 4 giugno dell'anno scorso (*Applausi di deputati del gruppo di alleanza nazionale*). Non riesco quindi a capire con quale faccia e con quale coerenza voi diciate queste cose !

Ciò detto, noi votiamo contro, perché questa ipotesi legittima è in palese contraddizione con tutta l'architettura del modello semipresidenziale temperato (chiamiamolo positivamente all'italiana, perché non è escluso che in un prossimo futuro magari la Francia ci seguirà su questo cammino) che abbiamo insieme costruito dopo la spaccatura avvenuta in bicamerale il 4 giugno.

Al collega Occhetto, che rispetto e che ho ascoltato con attenzione, vorrei però rispondere che è legittima questa richiesta, ma questa ipotesi esiste in Europa solo in Francia! L'Europa ha la monarchia in Gran Bretagna, Lussemburgo, Svezia, Spagna, Olanda, Belgio e Danimarca; quindi si governa senza tutto questo perché in quei paesi vi è la monarchia. Vi è poi un regime semipresidenziale in Irlanda, in Finlandia, in Francia, in Portogallo ed in Austria. Solo in Francia vi è questo tipo di regime; mentre in Portogallo il Presidente può presiedere il Consiglio dei ministri solo su richiesta del Primo ministro. È chiaro quindi che il Primo ministro lo fa o per cortesia all'inizio della legislatura, oppure perché ha l'interesse a farlo perché il Presidente è della stessa coalizione.

Proviamo ad immaginare tutti i casi di coabitazione. Un Presidente della Repubblica a legittimazione popolare diretta va a presiedere un Consiglio dei ministri nel quale il Primo ministro ha una maggioranza parlamentare opposta allo schieramento che lo ha eletto legittimamente sul Piano popolare. Presidente Occhetto, non credo che questo sia un rafforzamento del modello politico ed istituzionale che noi introduciamo. Questa proposta è legittima, ma a mio parere è contraddittoria con il modello politico-istituzionale che la bicamerale ha elaborato dopo quella spaccatura del 4 giugno, facendo, di quello che poteva sembrare un momento destabilizzante voluto dalla lega, un'occasione per tutti noi di ripensare il modello istituzionale del nostro paese; questo modello, che oggi è all'attenzione della Camera, a me pare quello più equilibrato.

Non escludo — lo dico con orgoglio — che nel prossimo futuro anche il modello francese perverrà su questo terreno.

ROLANDO FONTAN. Sarà la storia a dirlo!

MARCO BOATO. In ogni caso, il modello francese è un *unicum* in Europa, mentre tutte le altre ipotesi sono molto più simili a quella prospettata dal pro-

getto della bicamerale illustrato dal relatore Salvi.

Per tutte queste ragioni noi, deputati verdi, voteremo contro il principio comune a quegli emendamenti ed invitiamo i colleghi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Devo constatare che il pentimento, che dovrebbe essere una categoria dello spirito, in realtà si sta dimostrando...

PRESIDENTE. Dipende dai campi in cui si manifesta!

TULLIO GRIMALDI. ... una categoria della politica, perché di pentimenti ne abbiamo visti troppi! Il primo pentimento mi pare che sia stato quello della lega che, pur avendo alterato l'equilibrio in Commissione bicamerale, oggi ha ribaltato la sua impostazione (*Commenti del deputato Bono*).

Si è registrato poi il pentimento della sinistra democratica, che era contro l'elezione diretta e che invece si è convertita, sia pure per ragioni di accordi, all'elezione diretta.

Vi è stato infine il pentimento di alcuni colleghi sempre della sinistra democratica che, volendo rafforzare i poteri del Presidente della Repubblica forse per una certa logica di istituzione, hanno poi fatto marcia indietro, evidentemente su suggerimento del loro schieramento.

Forse i più coerenti in questa fase — bisogna dirlo — si sono dimostrati i deputati di alleanza nazionale, perché nella loro continuità storica ed ideologica — si sono infatti richiamati ad Almirante — hanno accettato il principio dell'elezione diretta e si sono anche astenuti dal presentare altri emendamenti su questo articolo per rafforzare i poteri del Presidente eletto. Il richiamo ad Almirante, d'altra parte, non è senza significato. In questo momento ci sono due concezioni del potere che si stanno misurando: quella

plebiscitaria e l'altra, che noi sosteniamo, che è una concezione di partecipazione democratica, cioè la possibilità che attraverso fasi intermedie ed elezioni dirette si arrivi alle più alte cariche dello Stato. Ma di questo abbiamo già discusso.

Il problema è un altro e c'è anche una certa logica di impostazione. Quando si chiede di rafforzare i poteri del Presidente della Repubblica — è inutile richiamarsi al modello francese che credo sia stato abbandonato da tutti, non soltanto dai costituzionalisti ma anche da quelli che guardano allo sviluppo delle istituzioni nelle democrazie occidentali — dandogli la possibilità di presiedere il Consiglio dei ministri, mi chiedo, e lo chiedo anche al relatore, come questo si possa conciliare con le norme successive.

Per esempio, l'articolo 73 stabilisce — non può essere altrimenti — che il Presidente del Consiglio deve determinare la politica nazionale. L'indirizzo politico, in questa costruzione che si è architettata, appartiene cioè al *premier*, com'è logico che sia. Ebbene, presiedere il Consiglio dei ministri naturalmente comporta un inserimento inevitabile da parte di un'autorità che dovrebbe essere di garanzia istituzionale, la più alta, anche se legittimata da un consenso popolare, nella gestione diretta della politica nazionale.

A parte la contraddizione, questo può creare un contrasto tale, cosa che si è già verificata in altri paesi come per esempio la Francia, per cui anziché favorire un indirizzo politico più lineare e un consolidamento della gestione politica dello Stato, si determina inevitabilmente confusione e paralisi. E si arriva a tutto questo perché il compromesso sui principi, l'accordo fatto — dico « accordo » per non usare un termine più basso — comporta inevitabilmente che la struttura che si sta mettendo in piedi porterà il paese a forme istituzionali veramente pericolose e preoccupanti (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orlando. Ne ha facoltà.

**FEDERICO ORLANDO.** Signor Presidente, voterò contro l'ampliamento dei poteri al Presidente della Repubblica. Vorrei ricordare che negli anni settanta ci fu in Italia un interessante movimento politico di democristiani presidenzialisti, come gli onorevoli Zamberletti e Ciccardini ed altre validissime persone, i quali sostennero che in Italia non c'era bisogno di riformare la Costituzione per creare un regime presidenziale; sarebbe bastato che il Presidente della Repubblica avesse letto alla lettera il testo della Costituzione italiana anziché seguirne l'interpretazione convenzionale.

Alcuni Presidenti della Repubblica si avviarono su questa strada, a cominciare dal Presidente Pertini, poi il Presidente Cossiga ed anche l'attuale Presidente Scalfaro.

Signor Presidente, se tra qualche anno noi inserissimo nella Costituzione la previsione per la quale il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, molto probabilmente verrebbe fuori un nuovo gruppo di autorevoli parlamentari, di autorevoli personalità politiche che direbbero al Presidente della Repubblica di leggere la Costituzione alla lettera e quest'ultimo, leggendola appunto alla lettera, potrebbe dire: « Siccome presiedo il Consiglio dei ministri, sono automaticamente Capo del Governo ». Questa è la prima considerazione.

Passo ora alla seconda considerazione.

Se così non è, se il Capo dello Stato non è anche Capo del Governo, ma tuttavia presiede il Consiglio dei ministri quando si riunisce a palazzo Chigi, come si risolve il probabile scontro dualistico tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio? Il Governo a chi dovrà essere fedele: al Presidente della Repubblica, che rappresenta la più alta carica dello Stato, l'unità nazionale e, in qualche modo, l'indirizzo politico del paese, oppure al Presidente del Consiglio, il quale è responsabile della linea politica del Governo, del coordinamento dei ministri e quant'altro?

Ebbene, domando ai colleghi che vorrebbero l'ampliamento dei poteri di un

Presidente di una Repubblica cosiddetta semipresidenziale o postpresidenziale, come dice l'onorevole Rebuffa, o Repubblica confusionaria, se abbiano fatto caso a questi ed a molti altri problemi.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Mancina 66.104 e 66.52 sono mantenuti dai deputati Fredda, Cennamo e Targetti e che tali emendamenti rientrano nella votazione di principio.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul principio comune precedentemente indicato, volto a prevedere che il Presidente della Repubblica presieda o possa presiedere il Consiglio dei ministri, non accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	407
<i>Votanti</i> .....	400
<i>Astenuti</i> .....	7
<i>Maggioranza</i> .....	201
<i>Hanno votato sì</i> .....	153
<i>Hanno votato no</i> .	247).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Masi 66.53, non accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	414
<i>Votanti</i> .....	413
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	207
<i>Hanno votato sì</i> .....	28
<i>Hanno votato no</i> .	385).

I successivi emendamenti, fino all'emendamento Masi 66.23 sono accanto-

nati. Passiamo pertanto alla votazione degli identici emendamenti Bielli 66.78 e Malavenda 66.79.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Occhetto. Ne ha facoltà.

ACHILLE OCCHETTO. Non avendomi l'onorevole Boato convinto, proprio perché sono stati bocciati gli emendamenti precedenti, voterò a favore di tutti le proposte emendative che estendono i poteri del Presidente della Repubblica. Ciò sulla base di una considerazione che l'onorevole Boato conosce benissimo per avere attentamente seguito tutti i lavori della bicamerale, a cui ho partecipato dal primo giorno fino all'intervento nella discussione generale in aula. La mia, quindi, è una posizione di estrema coerenza, perché ho dichiarato fin dall'inizio che ero per un'elezione diretta del *premier* che fosse organica e coerente oppure, nel caso in cui non fosse possibile arrivare a quel risultato, per un'elezione diretta del Presidente della Repubblica che risolvesse il problema per il quale siamo entrati nella fase costituente, cioè quello di affrontare, attraverso la soluzione di un voto diretto, il problema del governo del paese, sia pure in parte attraverso il semipresidenzialismo.

Il fatto, poi, che le proposte che emergerebbero dagli emendamenti non esistono in altri sistemi, per il rispetto che ho per lei, onorevole Boato, e che lei deve avere per tutti gli altri, vorrei che non fosse più portato in discussione. Infatti, anche quello che emergerà dall'insieme dai lavori di questa Commissione bicamerale non sarà presente in alcun ordinamento a livello internazionale *(Applausi di deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e della lega nord per l'indipendenza della Padania)*. Quindi, se altri hanno il privilegio della fantasia e della creatività, lasciate a ciascuno di noi un privilegio analogo. Posso però concludere soltanto dicendo, in ordine alla mia battaglia personale, forse isolata, con la lega, che quest'ultima è riuscita prima ad impedire un vero premierato ed oggi,

come abbiamo visto, un vero presidenzialismo. Grazie per il lavoro svolto (*Applausi di deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e della lega nord per l'indipendenza della Padania!*)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Constato l'assenza dell'onorevole Malavenda: s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento 66.79.

Indico pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bielli 66.78, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	416
Votanti .....	408
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	205
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no .	381).

Gli emendamenti Calderisi 66.80, Taradash 66.100, D'Amico 66.81 e 66.82, Masi 66.24 e Taradash 66.85, nonché Taradash 71.5 (limitatamente alle parole: « o di revoca ») e Masi 71.13 sono tutti volti a prevedere l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di revoca del Primo ministro.

Sarà pertanto posto in votazione tale principio comune, avvertendo che, in caso di eventuale reiezione, si intenderanno respinti tutti gli emendamenti sopra indicati, mentre, in caso di approvazione, si procederà alla votazione di ciascuno di essi.

Passiamo dunque alla votazione del principio sopra indicato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Presidente, l'emendamento 66.80 che ho presentato — il quale recita: « Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo mini-

stro » — è tratto dalla Costituzione austriaca. Si dice che si vuole fare un Presidente di garanzia come in Austria: bene, in Austria (ed anche in Portogallo) la Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica nomini e revochi il Primo ministro.

CESARE SALVI, *Relatore sulla forma di governo e sulle pubbliche amministrazioni*. In Portogallo non è così!

GIUSEPPE CALDERISI. In Portogallo la norma è leggermente diversa, ma in Austria è sicuramente così.

CESARE SALVI, *Relatore sulla forma di governo e sulle pubbliche amministrazioni*. Precisione! Precisione!

GIUSEPPE CALDERISI. Questo emendamento, quindi, mira a far rilevare anche una questione di fondo. In effetti, in Francia non vi è una norma del genere: perché? Perché vi è differenza tra il testo scritto della Costituzione ed il funzionamento effettivo del sistema. Quest'ultimo dipende dal sistema politico dei partiti: vedere solo sulla carta il quadro dei poteri è un fatto limitato e sbagliato.

In Austria, pur con questo potere, il sistema funziona come sistema con Presidente di garanzia. In Francia, invece, il quadro dei poteri è inferiore a quello scritto sulla carta. In un caso, dunque, il sistema è a prevalenza del *premier*, in un altro è a prevalenza del Presidente della Repubblica, pur essendo entrambi sistemi semipresidenziali.

Tutto questo non dipende dalle norme scritte, se non in minima parte, quanto piuttosto dal tipo di sistema politico: lo dico con riferimento al dibattito generale. È pensabile che in Italia, dove vi è un sistema politico molto simile a quello francese della quarta repubblica, possa funzionare il sistema semipresidenziale come funziona in Austria, che è un paese diverso con una storia diversa e con partiti diversi? Credo proprio di no.

Penso che nel nostro paese, con il sistema politico che abbiamo, inevitabil-

mente l'elezione del Presidente della Repubblica riguarderà i temi dell'indirizzo politico. I candidati, cioè, si confronteranno sui programmi: ciò sarà inevitabile ed è illusorio pensare che avverrà altrimenti.

Siccome accadrà questo, il contrasto tra la legittimazione diretta — e quindi la forza enorme che deriva al Presidente dal voto di circa 20 milioni di cittadini — e la mancanza di responsabilità politica creerà grossi problemi e sarà fonte di grave preoccupazione.

Ecco dunque perché abbiamo presentato questo emendamento che propone una norma tratta dalla Costituzione austriaca, che ci pare più adatta al nostro sistema politico, che è molto diverso da quello nel quale un sistema semipresidenziale può funzionare con un Presidente di garanzia.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

**ROLANDO FONTAN.** I deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania sono contrari a questo principio che, ovviamente, rafforza il potere del Presidente della Repubblica. Quindi, anche alla luce delle valutazioni del collega Occhetto, non mi resta che confermare il voto contrario.

Voglio però rispondere in questa fase a chi dice che la lega ha fatto un dietrofront o quant'altro (mi riferisco a Mussi, Boato ed altri). La lega è sempre stata a favore del popolo, è sempre stata trasparente, per un sistema parlamentare e rappresentativo. Il voto tutto sommato incoerente fu quello espresso in bicamerale: ma all'epoca abbiamo dovuto scegliere la tattica di un voto incoerente, nel rispetto della linea da sempre portata avanti dalla lega, per far capire esattamente la situazione in cui ci trovavamo (che purtroppo permane inalterata anche oggi): continui accordi sotterranei che producevano e stanno producendo questi pessimi risultati. Il voto di allora era sicuramente incoerente rispetto alla no-

stra linea politica, ma assumere quella posizione era tatticamente necessario per cercare di far capire ai cittadini italiani, ai componenti della Commissione ed ai partiti cosa purtroppo stava succedendo nell'ambito dei lavori per la riforma costituzionale. Invito Mussi e Boato ad andarsi a rileggere le agenzie di stampa e le dichiarazioni degli esponenti della lega, i quali già quel giorno hanno immediatamente confermato che il voto serviva soltanto a far risaltare l'accordo sotterraneo, l'«inciucio» e la porcheria che stanno andando avanti ancora adesso e di cui Mussi e Boato si vantano.

**PRESIDENTE.** Chiarissimo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bilocchi. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE BILOCCHI.** Signor Presidente, noi voteremo a favore del principio in esame. Vorrei soltanto ribadire quello che ha detto Calderisi, che mi sembra significativo. Se l'attribuzione del potere di revoca del Primo ministro sarà bocciata, non soltanto non avremo il presidenzialismo (questo già lo sapevamo), ma non avremo neppure il semipresidenzialismo alla francese o il modello austriaco. È stato spiegato che il semipresidenzialismo alla francese per il nostro paese è troppo, ma con un voto negativo diciamo che anche il sistema austriaco — presentato da tutti come il minimo di semipresidenzialismo presente in Europa — è troppo. Allora andiamo davvero verso il nulla.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul principio comune, volto a prevedere l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di revoca del Primo ministro, non accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.